



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
IN “FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA”**

Art. 1 – Istituzione

1. La Scuola di Dottorato di Filosofia ed Epistemologia, di seguito definita Scuola, è stata istituita ed è regolata nel rispetto del Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Università di Cagliari (D.R. 460/2005), su proposta dei seguenti dipartimenti:
 - Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze umane;
 - Dipartimento di Scienze pedagogiche e filosofiche.Questi Dipartimenti mettono a disposizione personale, strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.
2. La Scuola è articolata in due Corsi di dottorato:
 - Discipline filosofiche;
 - Storia, filosofia e didattica delle scienze.
3. Possono essere coinvolti nel funzionamento della Scuola, attraverso la stipula di opportune convenzioni, soggetti pubblici e privati che dispongano di strutture e attrezzature idonee e documentino un'alta qualificazione culturale e scientifica. In particolare, si auspica il coinvolgimento nelle attività della Scuola di quei Dipartimenti ai quali afferiscano i componenti del Collegio della Scuola stessa.
4. Le attività della Scuola iniziano il 2 gennaio di ciascun anno accademico.

Art. 2 – Tematiche di ricerca

1. Le tematiche di ricerca della Scuola riguardano la filosofia in tutte le sue articolazioni.

Art. 3 – Obiettivi della Scuola

1. Preparare dottori di ricerca di alta qualificazione scientifica nell'ambito delle tematiche di ricerca della Scuola.
2. Promuovere, organizzare e coordinare tutte le attività relative ai Corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti
3. Garante l'unitarietà dei Corsi di dottorato, in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della scuola:
 - il Collegio della Scuola;
 - il Direttore della Scuola;
 - i Collegi dei dottorati afferenti alla Scuola;
 - il Comitato scientifico.

Art.5 – Il Collegio della Scuola

1. Il Collegio della Scuola è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola. Esso è costituito da tutti i componenti dei singoli Collegi di dottorato.

2. Qualora vengano attivati nuovi dottorati, i componenti del Collegio di dottorato di nuova istituzione entrano di diritto a far parte del Collegio della Scuola.
3. Il Collegio della Scuola è convocato dal Direttore, e si riunisce almeno tre volte l'anno. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti del Collegio della Scuola per motivate ragioni.
4. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) elabora il progetto formativo complessivo della Scuola, comprendente la didattica comune ai Corsi di dottorato;
 - c) stabilisce i Corsi di dottorato da attivare;
 - d) esercita azione di coordinamento, innovazione e controllo dell'attività didattica e scientifica dei singoli Corsi di dottorato;
 - e) prepara il calendario delle attività formative;
 - f) definisce le modalità di conferimento del titolo;
 - g) promuove la partecipazione a reti di dottorato;
 - h) ripartisce le risorse provenienti dall'Ateneo ai Collegi di dottorato. Le eventuali borse e risorse assegnate da Enti pubblici e privati sono assegnati tenendo conto delle indicazioni degli Enti erogatori;
 - i) approva la relazione consuntiva e programmatica, di cui all'Art. 6, comma 2c), predisposta dal Direttore;
 - l) promuove la migliore forma di pubblicizzazione delle attività della Scuola, anche attraverso il costante aggiornamento del sito web della Scuola.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola e la rappresenta nei rapporti interni ed esterni. E' eletto dal Collegio della Scuola, tra i componenti dei Collegi di dottorato afferenti alla scuola, e il suo mandato è triennale. E' possibile un solo rinnovo consecutivo.
2. Il Direttore:
 - a) coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - b) convoca e presiede il Collegio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
 - c) predisponde annualmente una relazione consuntiva in merito all'attività generale della Scuola. Tale relazione, una volta approvata dal Collegio della Scuola, viene trasmessa al Nucleo di valutazione.
3. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 7 – Collegi di Dottorato

1. La Scuola si articola in Corsi di dottorato. Ciascun Corso di dottorato deve dotarsi di un Regolamento interno che, in coerenza con il presente Regolamento, stabilisca l'organizzazione dell'attività scientifico-didattica svolta al suo interno.
2. L'afferenza alla scuola di un nuovo Collegio di dottorato deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali, deve riferirsi a un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio e viene deliberata dal Collegio della Scuola.
3. All'atto dell'istituzione della scuola fanno parte:
 - Il Collegio del dottorato in Discipline filosofiche.
 - Il Collegio del dottorato in Storia, filosofia e didattica delle scienze.La composizione del Collegio della Scuola è data dalla somma dei Collegi dei dottorati afferenti alla Scuola.

- Art. 8 – Comitato Scientifico

1. Il Collegio della Scuola propone al Rettore la nomina di un Comitato Scientifico costituito

prevalentemente da personalità esterne all'Ateneo, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza scientifica nelle varie aree di ricerca della Scuola.

2. Il Comitato, composto da tre a cinque membri, valuta la qualità dell'attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e dei singoli Corsi di dottorato. A tal fine il Comitato redige, su richiesta del Direttore, una apposita relazione, che verrà allegata alla relazione di cui all'art. 6, comma 2c).

Art. 9 – *Struttura Amministrativa*

1. La Scuola non è dotata di struttura amministrativa autonoma, né di autonomia di bilancio, e utilizza per il suo funzionamento le strutture esistenti presso i Dipartimenti a essa facenti capo.
2. In prima approvazione, la sede amministrativa della Scuola di Dottorato coincide con il Dipartimento a cui afferisce il Direttore di cui all'Art. 6.
3. Le spese per il funzionamento delle Scuole sono a carico dei Dipartimenti interessati.

Art. 10 – *Organizzazione del programma didattico-formativo*

1. Ciascun Dottorato afferente alla Scuola ha durata triennale.
Il numero minimo di crediti di formazione alla ricerca (CFR) che deve essere acquisito nel triennio del Dottorato è di 180 (1 CFR = 4 ore di attività formativa e di ricerca). E' possibile acquisire un numero superiore di crediti secondo le modalità specificate negli articoli seguenti. Il numero totale di crediti acquisiti, nonché una specificazione analitica di ciascuna attività che ha dato luogo all'attribuzione di crediti (con il numero di crediti corrispondenti), farà parte del medaglione finale di presentazione di ciascun candidato alla discussione della tesi.

I **180** crediti minimi totali dovranno essere acquisiti secondo il seguente schema:

a) **148 CFR** per attività istituzionali (sia didattiche, sia scientifiche); dove, per attività istituzionali si intende: la fruizione di corsi, seminari e iniziative culturali e didattiche previste nell'offerta formativa annuale, le due relazioni scientifico-didattiche nel secondo semestre dei primi due anni, la relazione di medio termine e la tesi di dottorato. La ripartizione per i diversi tipi di attività istituzionali è la seguente:

a1) **40 CFR** totali per la fruizione di corsi, seminari e iniziative culturali e didattiche (con un tetto massimo dell'80% di crediti attribuiti per forme didattiche frontali) previste nell'offerta formativa annuale e approvata nel piano formativo individuale presentato dal dottorando;

a2) **12 CFR** per ciascuna delle due relazioni scientifico-didattiche annuali (per 24 crediti complessivi);

a3) **24 CFR** per la relazione di medio termine;

a4) **60 CFR** per la tesi di dottorato;

b) almeno **32 CFR** per attività scientifiche extradidattiche; dove, per attività scientifiche extradidattiche si intende: pubblicazione di articoli o saggi, presentazioni orali o poster in convegni, partecipazione a convegni, scuole o gruppi di ricerca. La ripartizione per i diversi tipi di attività scientifiche extradidattiche è la seguente:

b1) per ciascun articolo pubblicato, da **4 a 16 CFR**. Il numero effettivo di crediti attribuito sarà determinato da un'apposita Commissione, d'ora in poi denominata "Commissione Crediti", che dovrà tener conto di criteri quali la collocazione della pubblicazione e la sua rilevanza scientifica (per es., rivista internazionale o nazionale, rivista referata o non referata, atti di un convegno, saggio in volume collettaneo, ecc.);

b2) per ciascuna presentazione o poster in un Convegno, da **2 a 8 CFR**. Il numero effettivo di crediti attribuito sarà determinato dalla Commissione Crediti, che dovrà tener conto della rilevanza scientifica del convegno (per es., convegno internazionale o nazionale, se il convegno prevede un procedimento di

“referaggio” delle proposte di presentazione e/o poster, se l'intervento a un convegno è effettuato come relatore invitato ecc.);

b3) per la semplice partecipazione a convegni, scuole, gruppi di ricerca, o per soggiorni di studio presso istituzioni nazionali o estere potranno essere attribuiti, al massimo, un totale di **24 CFR** (nei tre anni). Il numero di crediti attribuito per ciascuna partecipazione verrà stabilito dalla Commissione Crediti, tenendo conto della sede o istituzione presso la quale si svolge l'attività, della rilevanza scientifica della partecipazione stessa, e della sua attinenza al progetto di ricerca del dottorando.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CREDITI EROGATI

	I ANNO	ORE	CFR
1	Attività didattica (frequenza corsi e seminari organizzati in moduli)	128	32
2	Relazione scientifica annuale	48	12
3	Attività scientifiche extradidattiche	64	16
	TOTALE	240	60

	II ANNO	ORE	CFR
1	Attività didattica (frequenza corsi e seminari organizzati in moduli)	32	8
2	Relazione scientifica annuale	48	12
3	Relazione di medio termine	96	24
4	Attività scientifiche extradidattiche	64	16
	TOTALE	240	60

	III ANNO	ORE	CFR
1	Tesi di Dottorato	240	60
	TOTALE	240	60

2. Per la maturazione dei 180 CFR, il Dottorando, in accordo con il Supervisore, elabora una proposta di massima. Le modalità di presentazione e di valutazione di tale proposta saranno disciplinate dal Regolamento interno di ciascun Corso di dottorato.
3. In merito alle modalità per il riconoscimento dei crediti, ciascun Dottorando, in accordo con il Supervisore, deve presentare al Coordinatore del Corso di dottorato di afferenza una richiesta scritta di riconoscimento dei crediti. Tale richiesta deve contenere tutti i dati necessari per il calcolo degli stessi.

Art. 11 – Offerta formativa

1. Il Consiglio delibera annualmente l'offerta formativa in modo da qualificare al meglio i dottorandi di ricerca che afferiscono alla Scuola.
L'offerta formativa viene deliberata all'inizio di ogni ciclo dal Collegio della Scuola.
2. Il numero di ore di un corso tenuto da un docente afferente al Collegio della Scuola concorre alla formazione del carico didattico istituzionale del docente.
3. Al termine di ogni corso, i dottorandi compileranno una scheda di valutazione della didattica del corso, secondo uno schema approvato dal Collegio.

Art. 12 – Risorse

1. I dipartimenti afferenti mettono a disposizione per le attività della Scuola i loro spazi e le loro strutture di base: uffici, servizi informatici, biblioteche. Per specifiche esigenze, l'accesso ad attrezzature scientifiche o servizi non altrimenti disponibili potrà essere reso possibile con la stipula di accordi con altri Dipartimenti o convenzioni con istituzioni e organizzazioni di ricerca.
2. Per ciascun ciclo, le risorse assegnate alla Scuola dall'Ateneo (borse a carico del bilancio universitario e finanziamenti connessi) saranno ripartite fra gli indirizzi secondo criteri stabiliti dal Collegio della Scuola, sentiti i Collegi dei Dottorati afferenti alla Scuola.
3. Le eventuali risorse messe a disposizione da enti, imprese e responsabili Scientifici dei progetti di ricerca saranno assegnate ai singoli Dottorati.

Art. 13 – Collaborazioni con Enti e Imprese

1. Ai fini della formazione potranno essere stipulate convenzioni o intese di collaborazione con enti e aziende, tra cui le piccole e medie imprese, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5/10/1991, n. 317.
2. Il Collegio della Scuola definisce con tali soggetti il programma di studio, in ordine anche alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27/12/1997, n. 449, successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Ammissione ai Corsi di Dottorato e Conseguimento del titolo

1. Per quanto riguarda l'ammissione ai Corsi di Dottorato e il conseguimento del titolo finale si rimanda agli articoli 7, comma a) e 10 (ammissione), e all'art. 13 (conseguimento) del Regolamento "Corsi dottorato di ricerca" dell'Università di Cagliari, che dovrà essere recepito nel Regolamento interno di ciascun Corso di dottorato afferente alla Scuola. Fa eccezione il rilascio del titolo di Doctor Europaeus, di cui all. art 17.
2. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D." (legge 240/2010).

Art. 15 – Dottorati in co-tutela di tesi

1. Il Collegio della Scuola favorisce la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di tesi sotto la direzione congiunta di un docente della Scuola e di un docente di una Università straniera (art. 18bis, Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Università di Cagliari (D.R. 460/2005).

Art. 16 – Internazionalizzazione

1. La Scuola promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine si propone di promuovere e stipulare, con altre Università o Enti stranieri, convenzioni, che definiscano le concrete modalità di cooperazione, e in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di "Doctor Europaeus" di cui al successivo articolo.
2. La Scuola incoraggia la redazione finale della tesi di dottorato in lingua inglese.

Art. 17 – Dottorato Europeo

1. Per i dottorandi che ne facciano esplicita richiesta, la Scuola può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato. Per questa finalità, la Scuola invia agli organi di valutazione e di governo dell'ateneo una propria delibera nella quale si attesta che il titolo è conseguito nel

rispetto delle seguenti condizioni (art. 18, Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Università di Cagliari (D.R. 460/2005):

- a) la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un semestre in una università o istituzione di altro paese membro della comunità europea;
- b) l'autorizzazione a discutere la tesi sia stata accordata dal Collegio della Scuola sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti a due istituzioni d'Insegnamento Superiore di due stati membri della comunità europea;
- c) la discussione della tesi, almeno in parte, deve essere effettuata in una lingua della Comunità diversa dalla lingua dove si è svolto il dottorato;
- d) la discussione della tesi sia avvenuta davanti a una commissione in cui almeno un membro appartenente a una università diversa da quella in cui il dottorato si è svolto.

Art. 18 – Modifiche *al presente regolamento*

1. Modifiche al presente regolamento, che non siano automatiche per disposizione di legge, sono proposte dal Collegio della Scuola e approvate dalle competenti autorità accademiche dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 19 – *Sito Web*

1. La Scuola si doterà di un proprio sito Web, dove verranno riportate tutte le informazioni che riguardano la Scuola.

Art. 20 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il XXVI ciclo.
2. Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Università di Cagliari (D.R. 460/2005) e ai Regolamenti interni dei singoli Corsi di dottorato di cui all'art. 7, comma 1.